

Iniziativa popolare federale „parità di diritti per i disabili“

Riuscita formale

La Cancelleria federale svizzera,

visti gli articoli 68, 69, 71 e 72 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici;

visto il rapporto della Sezione dei diritti politici della Cancelleria federale sulla verifica delle liste delle firme, depositate il 14 giugno 1999, a sostegno dell'iniziativa popolare federale „parità di diritti per i disabili“²,

decide:

1. Presentata sotto forma di progetto elaborato, l'iniziativa popolare federale „parità di diritti per i disabili“ è formalmente riuscita, avendo essa raccolto le 100000 firme valide richieste dall'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale.
2. Delle 121269 firme depositate, 120455 sono valide.
3. La presente decisione è pubblicata nel Foglio federale e comunicata al comitato d'iniziativa parità di diritti per i disabili, segreteria: Signor Konrad Stokar c/o ASKIO Aiuto Reciproco Svizzero degli Andicappati, Effingerstrasse 55, 3008 Berna.

4 agosto 1999

Cancelleria federale svizzera:

Il cancelliere della Confederazione,
i.r. Hanna Muralt Müller

¹ RS 161.1

² FF 1998 3114

**Iniziativa popolare federale
„parità di diritti per i disabili“**

Firme per Cantone

Cantoni	Firme	
	valide	nulle
Zurigo	23267	94
Berna.....	17248	22
Lucerna	4528	14
Uri.....	356	32
Svitto.....	1632	27
Obvaldo	445	0
Nidvaldo	488	0
Glarona	391	0
Zugo.....	1771	0
Friburgo	4801	14
Soletta	3125	2
Basilea Città.....	3296	2
Basilea Campagna.....	2807	0
Sciaffusa.....	1356	11
Appenzello Esterno.....	638	0
Appenzello Interno	65	0
San Gallo	4608	8
Grigioni.....	3516	7
Argovia	5191	95
Turgovia.....	2841	4
Ticino.....	8256	328
Vaud	8921	100
Vallese	8796	34
Neuchâtel	5986	15
Ginevra	2938	0
Giura	3188	5
Svizzera.....	120455	814

Iniziativa popolare federale „parità di diritti per i disabili“

L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

*Art. 4^{bis} (nuovo)*³

¹Nessuno può essere discriminato, in particolare in ragione dell'origine, della razza, del sesso, della lingua, dell'età, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, nonché di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.

²La legge provvede per la parità dei diritti dei disabili. Prevede provvedimenti per eliminare e compensare svantaggi nei loro confronti.

³L'accesso a edifici e impianti e l'utilizzazione di installazioni e prestazioni destinate al pubblico sono garantiti per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.

³ Cf. art. 8 della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999.